

**DELIBERAZIONE 14 LUGLIO 2020**  
**269/2020/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE SAN FILIPPO DEL MELA**  
**220KV, NELLA DISPONIBILITÀ DI A2A ENERGIEFUTURE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1119<sup>a</sup> riunione del 14 luglio 2020

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione 28 dicembre 2016, 803/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 803/2016/R/eel);
- la comunicazione di A2A Energiefuture S.p.A. (di seguito anche: A2A Energiefuture), del 26 giugno 2019, prot. Autorità 17121, del 27 giugno 2019 (di seguito: prima comunicazione A2A);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 5 agosto 2019, prot. Autorità 20781, di pari data;
- la comunicazione di A2A Energiefuture, del 19 dicembre 2019, prot. Autorità 34799, del 20 dicembre 2019 (di seguito: seconda comunicazione A2A);
- la comunicazione di Terna, del 14 febbraio 2020, prot. Autorità 5373, del 17 febbraio 2020 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 14 febbraio 2020, prot. Autorità 5410, del 17 febbraio 2020 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di A2A Energiefuture, del 20 aprile 2020, prot. Autorità 12826, di pari data (di seguito: terza comunicazione A2A);
- la comunicazione di A2A Energiefuture, del 26 giugno 2020, prot. Autorità 20161, di pari data (di seguito: quarta comunicazione A2A).

**CONSIDERATO CHE:**

- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall’Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all’impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell’inserimento nell’elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell’elenco medesimo;
- con la deliberazione 803/2016/R/eel, l’impianto San Filippo del Mela 220kV, essenziale per la sicurezza del sistema elettrico, è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi *ex* articolo 65 della deliberazione 111/06, sino all’anno 2021 incluso (di seguito, se non diversamente specificato, i riferimenti normativi con radice 65 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- con la prima, la seconda, la terza e la quarta comunicazione A2A (di seguito: comunicazioni A2A), A2A Energiefuture:
  - ha evidenziato che l’allineamento alle *Best Available Techniques*, previsto nell’ambito del riesame dell’autorizzazione integrata ambientale relativa all’impianto San Filippo del Mela 220kV, e il suo funzionamento in efficienza e in sicurezza richiedono interventi di adeguamento sull’impianto medesimo (di seguito: interventi di adeguamento); ciò implica che, nel corso del 2020, siano adottate le decisioni circa l’esigenza di effettuare gli interventi di adeguamento e in merito alla programmazione degli stessi, anche in funzione dell’utilità dell’impianto per il sistema elettrico nel periodo successivo all’anno 2021;
  - a condizione che l’impianto San Filippo del Mela 220kV risulti essenziale per la sicurezza del sistema elettrico con riferimento all’anno 2022, ha avanzato istanza di ammissione dell’impianto medesimo al regime di reintegrazione per il citato anno, richiedendo di anticipare le valutazioni circa l’essenzialità e l’adozione dell’eventuale provvedimento di ammissione, al fine di consentire ad A2A Energiefuture di programmare e realizzare gli interventi di adeguamento in tempo utile per assicurare l’operatività dell’impianto nell’anno 2022;
  - ha previsto che, ai fini della determinazione del costo per ammortamento e remunerazione del capitale degli interventi di adeguamento, sia applicato un periodo di ammortamento corrispondente al lasso temporale compreso tra l’inizio dell’ammortamento e il giorno 31 dicembre 2022;
- con la quarta comunicazione A2A, A2A Energiefuture ha stralciato dall’istanza di ammissione alla reintegrazione le richieste e le proposte sulle componenti del costo variabile riconosciuto, sui tassi di indisponibilità e, indirettamente, sul tasso di remunerazione del capitale che aveva inserito nella versione dell’istanza di ammissione di cui alla terza comunicazione A2A (di seguito: profili stralciati), rinviandole a successive formulazioni;
- con la seconda e terza comunicazione Terna, l’omonima società ha evidenziato, tra l’altro, che le condizioni di essenzialità dell’impianto San Filippo del Mela 220kV possano sussistere anche oltre l’anno 2021; con riferimento all’anno 2022, oggetto dell’istanza di ammissione alla reintegrazione formulata da A2A Energiefuture,

Terna non ravvisa elementi tali dal modificare gli assetti e le condizioni di esercizio del sistema elettrico siciliano;

- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è stato possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione relativa all'impianto San Filippo del Mela 220kV, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che il suddetto impianto sia assoggettato al predetto regime per l'anno 2022 piuttosto che stabilire che, con riferimento al menzionato anno, sia escluso dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberato dai vincoli di offerta previsti dalla disciplina sull'essenzialità.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- rispetto all'impianto San Filippo del Mela 220kV, accogliere l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per l'anno 2022 avanzata da A2A Energiefuture con le comunicazioni A2A, precisando che:
  - con riferimento a ciascun cespite che, contestualmente, sia rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione e sia incluso nel novero degli interventi di adeguamento, sia applicato un periodo di ammortamento, ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15, pari al lasso temporale compreso tra l'inizio dell'ammortamento e il 31 dicembre 2022, nel caso in cui l'applicazione dell'articolo 65 preveda che il periodo di ammortamento termini successivamente;
  - fatto salvo quanto previsto al precedente alinea rispetto ai cespiti inclusi nel novero degli interventi di adeguamento, si applicano integralmente le disposizioni sulla determinazione della quota di ammortamento e della remunerazione del capitale investito riconosciuto di cui all'articolo 65 e il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
  - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
  - qualora, a seguito di provvedimenti futuri, l'impianto San Filippo del Mela 220kV risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2022, l'eventuale corrispettivo di reintegrazione per il periodo di essenzialità successivo all'anno 2022 sia determinato escludendo i cespiti relativi agli interventi di adeguamento, essendo già stati ammortizzati ai fini del regime di reintegrazione;

- nel caso in cui l'impianto San Filippo del Mela 220kV non risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2022, la gestione delle partite economiche che residuano al termine del periodo di applicazione del citato regime con riferimento ai cespiti relativi agli interventi di adeguamento, quali, ad esempio, il valore residuo del capitale investito, sia disciplinata con successivo provvedimento;
- il presente provvedimento di accoglimento dell'istanza di ammissione dell'impianto San Filippo del Mela 220kV al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2022 è adottato con il presupposto che da detto accoglimento non derivi alcun vincolo per l'Autorità in sede di valutazione di eventuali istanze che, ai sensi della deliberazione 111/06 e con riferimento al citato impianto per l'anno 2022, il relativo utente del dispacciamento intendesse formulare sui profili stralciati con la quarta comunicazione A2A;
- il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 applicato all'impianto San Filippo del Mela 220kV per l'anno 2022 è pari al tasso in vigore per il corrente anno

### **DELIBERA**

1. di accogliere, per le ragioni e nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi, per l'anno 2022, avanzata da A2A Energiefuture S.p.A., con le comunicazioni A2A, per l'impianto San Filippo del Mela 220kV;
2. di trasmettere la presente deliberazione a Terna S.p.A. e ad A2A Energiefuture S.p.A.;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

14 luglio 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*